

Avv. Annalisa Quartiroli
Piazza IV Novembre, 7
20124 Milano
Mobile 3356977707
annalisa.quartiroli@milano.pecavvocati.it

Avv. Valentina Vaccarisi
Corso Strada Nuova, 86
27100 Pavia
Mobile 3480111042
avvvalentinavaccarisi@puntopec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
LAZIO – ROMA – Sezione III Quater
RICORSO PER DOMANDA CAUTELARE
MONOCRATICA e COLLEGIALE
EX ART. 55 e 56 C.P.A.
contro i provvedimenti impugnati con
Ricorso nrg. 815/2023
e relativi Ricorsi per Motivi Aggiunti contro le PP.AA. di Trento e Bolzano e
contro le Regioni Emilia Romagna, Piemonte Sardegna, Toscana e Umbria

Proposto da:

EPISCAN S.R.L., con gli Avvocati Annalisa Quartiroli e Valentina Vaccarisi, come da procura già in atti

CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Roma Piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato con l'Avv. Giancarlo Pampanelli
- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma Via della Stamperia n. 8, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato con l'Avv. Giancarlo Pampanelli
- **CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato

- **MINISTERO DELLA SALUTE** in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 5, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato con l'Avv. Giancarlo Pampanelli

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Via XX Settembre n. 97, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato con l'Avv. Giancarlo Pampanelli

E NEI CONFRONTI DI

- **REGIONE PIEMONTE**, C.F. 80087670016, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Piazza Castello n.165, con gli Avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto e Massimo Scisciott

- **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**, C.F. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Aosta (AO), P.zza Deffeyes n. 1

- **REGIONE LOMBARDIA**, C.F. 80050050154, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Milano (MI), Piazza Città di Lombardia n. 1

- **REGIONE DEL VENETO**, C.F. 80007580279, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Venezia (VE), Dorsoduro n. 3901

- **REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**, C.F. 80014930327, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Trieste (TS), Piazza dell'Unità d'Italia n. 1

- **REGIONE LIGURIA**, C.F. 00849050109, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Genova (GE), via Fieschi n. 15

- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, C.F. 80062590379, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), viale Aldo Moro n. 52

- **REGIONE TOSCANA**, C.F. 01386030488, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Firenze (FI), Piazza Duomo n. 10, con gli Avvocati Lucia Bora e Luciana Caso

- **REGIONE UMBRIA**, C.F. 80000130544, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96

- **REGIONE MARCHE**, C.F. 80008630420, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Ancona (AN), Via Gentile Da Fabriano n. 9
- **REGIONE LAZIO**, C.F. 80143490581, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 212
- **REGIONE ABRUZZO**, C.F. 80003170661, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in L'Aquila (AQ), Via Leonardo Da Vinci n. 6 "Palazzo Silone"
- **REGIONE MOLISE**, C.F. 00169440708, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Campobasso (CB), Via Genova n. 11
- **REGIONE CAMPANIA**, C.F. 80011990639, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Napoli (NA), Via Santa Lucia n. 81
- **REGIONE PUGLIA**, C.F. 80017210727, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro n. 33
- **REGIONE BASILICATA**, C.F. 80002950766, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Potenza (PZ), Via Vincenzo Verrastro n. 4
- **REGIONE CALABRIA**, C.F. 02205340793, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Catanzaro (CZ), Cittadella Regionale Catanzaro
- **REGIONE SICILIANA**, C.F. 80012000826, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Palermo (PA), Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza n. 21
- **REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO ALLA SALUTE**, in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo (PA), Piazza Ottavio Ziino n. 24
- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, C.F. 80002870923, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Cagliari (CA), Viale Trento n. 69
- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, C.F. 00337460224, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Trento (TN), Piazza Dante n. 15
- **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, C.F. 00390090215, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Bolzano/Bozen (BZ), Silvius-Magnago-Platz 1 - Piazza Silvius Magnago n. 1, con gli Avvocati Cristina Bernardi, Laura Fadanelli, Michele Purrello e Alexandra Roilo

Nonché per quanto possa occorrere, anche nei confronti delle singole Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Provinciale (di seguito “Enti Territoriali”):

Quanto alle PP.AA. DI TRENTO E BOLZANO:

- **Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento**, C.F.: 01429410226, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Degasperi 79 in Trento;

- **Azienda Sanitaria dell'Alto Adige**, C.F./P.IVA: 00773750211, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Thomas Alva Edison 10 D - Bolzano/Bozen (BZ)

Quanto alla REGIONE EMILIA ROMAGNA:

- Azienda USL Piacenza, CF: 91002500337 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Antonio Anguissola n. 15 - Piacenza (PC)

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343 in persona del l.e. pro tempore, con sede legale in Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

- Azienda USL di Reggio Emilia, CF: 01598570354 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Amendola, 2 - Reggio nell'Emilia (RE)

- Azienda Unita' Sanitaria Locale di Modena, C.F.: 02241850367 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via San Giovanni Del Cantone 23 - Modena (MO)

- Azienda USL di Bologna, C.F.: 02406911202 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Cimarosa 5/2 - Casalecchio di Reno (BO)

- Azienda USL Imola, C.F.: 90000900374 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Viale Amendola, 2 - Imola (BO)

- Azienda Usl di Ferrara, C.F.: 01295960387 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via A. Cassoli, 30 - Ferrara (FE)

- Ausl della Romagna, C.F.: 02483810392 in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via de Gasperi 8 - Ravenna (RA)

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, C.F.: 01874240342 in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via Gramsci, 14 - Parma (PR)

- Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, C.F. 800.625.903.79 in persona del l.r. pro tempore Viale Aldo Moro, 52 40127 Bologna (**seppur cessata**), **oggi Arciospedale Santa Maria Nuova Di Reggio Emilia**;

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, C.F.: 02241740360 in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via del pozzo , 71 - Modena (MO)

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS Istituto di Ricerca e di Cura a Carattere Scientifico, C.F.: 92038610371, in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via Albertoni, 15 - Bologna (BO)

- Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, C.F.: 01295950388, in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via Aldo Moro, 8 - Ferrara (FE)
- Istituto Ortopedico Rizzoli, C.F.: 00302030374, in persona del l.r. pro tempore con sede legale in Via Di Barbiano 1/10 - Bologna (BO)

Quanto alla REGIONE PIEMONTE:

- AO Ordine Mauriziano di Torino, P.IVA 09059340019, in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Magellano n.1 - 10128 TORINO;
- dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo, Codice Fiscale 01127900049, in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Michele Coppino, 26 - 12100 Cuneo (CN);
- AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, C.F./P.IVA 01640560064 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Venezia, 16 15121 – Alessandria;
- dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino C.F./P.IVA 10771180014 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in C.so Bramante 88 - 10126 Torino (TO);
- dell'AOU Maggiore della Carità di Novara, Codice Fiscale e P.IVA 01521330033 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Corso Mazzini n.18 – 28100 Novara;
- AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. P.IVA 02698540016. C.F. 95501020010 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Regione Gonzole, 10 10043 - Orbassano (TO);
- ASL AL, C.F./P.I. 02190140067 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Venezia, 6 - 15121 Alessandria;
- ASL AT P.I./ Cod. Fisc. 01120620057 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI;
- ASL BI, C.F. e P.IVA 01810260024 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano (BI);
- ASL Città di Torino, Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via San Secondo 29- 10128 Torino;
- ASL CN1, P.IVA 01128930045 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN);
- ASL CN2, P.IVA 02419170044 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Vida n.10, 12051 Alba (CN);
- ASL NO, P.IVA 01522670031 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Viale Roma, 7 28100 Novara (NO);

- ASL TO3, P.IVA e C.F. 09735650013 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO);
- ASL TO4, P.IVA 09736160012 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO);
- ASL TO5, P.IVA 06827170017 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in via Piazza Silvio Pellico 1, Chieri (TO);
- ASL VC, C.F. E P.IVA 01811110020 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in via C.so Mario Abbiate n. 21 - 13100 – Vercelli;
- ASL VCO, CF/P.IVA 00634880033 in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Via Mazzini, 117 28887 – Omegna.

Quanto alla REGIONE SARDEGNA:

- **ARES - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA**, C.F.: 03990570925, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Piero della Francesca 1 - Selargius (CA)
- **ARNAS G. Brotzu**, C.F.: 02315520920 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Piazzale A. Ricchi, 1 - Cagliari (CA)
- **Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari**, C.F. 03108560925, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Ospedale 54 - Cagliari
- **Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari**, C.F. 02268260904, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Viale S. Pietro, 10 - Sassari (SS), con l'Avvocatura Generale dello Stato

Quanto alla REGIONE TOSCANA:

- Azienda USL Toscana Centro, C.F.: 06593810481, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.zza S. Maria Nuova 1 – Firenze
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest P.I. e C.F.: 02198590503 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via A. Cocchi, 7/9 Pisa
- Azienda Unita' Sanitaria Locale Toscana Sud Est C.F.: 02236310518, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Curtatone n. 54 Arezzo
- Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana C.F.: 01310860505, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Roma,67 Pisa

- Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese C.F.: 00388300527, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Strada delle Scotte 14 Siena
- Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi C.F.: 04612750481, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Largo Giovanni Brambilla 3 Firenze
- Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, C.F.: 02175680483 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale G. Pieraccini, 24 Firenze
- ESTAR-Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale C.F.: 06485540485 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via San Salvi 12, palazzina 14 – Firenze

Quanto alla REGIONE UMBRIA:

- **Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 1**, C.F.: 03301860544, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Via Guerriero Guerra n. 17/21 – Perugia
- **Azienda Unita' Sanitaria Locale Umbria 2**, C.F.: 01499590550, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in V.le D. Bramante n. 37 – Terni
- **Azienda Ospedaliera di Perugia**, C.F.: 02101050546 in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Piazzale Menghini, 8/9 - Perugia
- **Azienda Ospedaliera di Terni**, P.IVA 00679270553, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Viale Tristano di Joannuccio 05100 Terni

Ed anche nei confronti di

- **ITEX di Marco Gregnanin**, P.IVA 06756601008, in persona del titolare e legale rappresentante Marco Gregnanin, con sede in Roma Via Eschilo n. 209, **in qualità di controinteressato**
- **COOK ITALIA S.R.L.**, P.IVA 00847380961, C.F. 07123400157 con sede legale in Nova Milanese (MB), Via Galileo Galilei n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore, **in qualità di controinteressato**

**PER LA SOSPENSIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI GRAVATI
CON IL RICORSO PRINCIPALE E CON I RICORSI PER MOTIVI**

AGGIUNTI,

di seguito precisati:

- Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che

certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1);

➤ Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2);

➤ Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3);

➤ Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);

➤ Dei provvedimenti emessi dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano applicativi del payback contenenti le pretese di ripiano nei confronti della Ricorrente, relativamente ai quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti

NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,

➤ Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5);

➤ Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6);

➤ Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7);

➤ Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);

- Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);
- Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);
- Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);

Nonché, quanto alla P.A. di TRENTO:

- **Determinazione del Dirigente Dipartimento Salute e Politiche Sociali della P.A. di Trento Prot. 2022-D337-00238 del 14/12/2022**, avente ad oggetto *“Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”* e Allegati;
- Deliberazione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019 di ricognizione della spesa per dispositivi medici PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute e Allegati;

Quanto alla P.A. di BOLZANO:

- Decreto del Direttore di Dipartimento Ufficio Governo Sanitario nr. 24408/2022 avente ad oggetto *“Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”* e Allegati;
- Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2022-A-001321 del 30.11.2022 con cui sono stati certificati i dati risultanti nell'Allegato A del Decreto del direttore di dipartimento 24408/2022;
- Decreto del Direttore di Dipartimento Ufficio Governo Sanitario nr. 10686/2023 del 15 giugno 2023 avente ad oggetto *“Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015,*

2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi Allegati, con il quale la P.A. di Bolzano ha ricalcolato l’importo complessivo del payback per gli anni 2015-2018 e conseguentemente ha anche quantificato i nuovi importi di ripiano a carico dei Fornitori, tra i quali vi è la ricorrente. **Si precisa che l’Allegato 1 al Decreto nr. 10686/2023 impugnato con il presente secondo ricorso per motivi aggiunti contro la P.A. di Bolzano, per espressa previsione contenuta nel Decreto stesso (pag. 6, punto 1), ha sostituito l’Allegato A) al Decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12 dicembre 2022, già in precedenza impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.**

Quanto alla REGIONE EMILIA ROMAGNA:

- **Regione Emilia Romagna - Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12/12/2022** "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125" Proposta: DPG/2022/24921 del 07/12/2022 Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
- **deliberazione del Direttore Generale n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza** avente ad oggetto “Pay back DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma** avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia** avente ad oggetto “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”;

- **deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena** avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna** avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola** avente ad oggetto “Pay back DM - applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara** avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici pay back DM -anni 2015 2016 2017 2018”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna** avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma** avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (cessata)** avente ad oggetto “Pay back D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”;
- **deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena** avente ad oggetto “Pay back dispositivi medici – certificazione

dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”;

➤ **deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna** avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

➤ **deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara** avente ad oggetto “Pay back DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”;

➤ **deliberazione del Direttore Generale n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli** avente ad oggetto “Pay back DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

Quanto alla REGIONE PIEMONTE:

➤ Atto DD 2426/A1400a/2022 del 14/12/2022 Determinazione Dirigenziale A1400A - Sanità e Welfare della Regione Piemonte di "*Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015*”

➤ Deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;

➤ deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;

➤ deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;

➤ deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;

- deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;
- deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;
- deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;
- Sede Legale Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI
- deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;
- Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano (BI)
- deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
- deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
- Sede Legale: Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)
- deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
- deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
- deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
- deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
- deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
- deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
- deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
- Oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti, ancorché non noti;

Quanto alla REGIONE SARDEGNA:

- DETERMINAZIONE n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28/11/2022 dell'Assessoradu De S'igiene e Sanidade e de S'assistèntzia Sotziale - Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna avente ad oggetto “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*”, e allegati.

- Determinazione n. 1471 Prot. 28447 del 12/12/2022 dell' Assessoradu De S'igiene e Sanidade e de S'assistèntzia Sotziale - Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna di sospensione dell'efficacia della Determinazione n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28/11/2022 sopra citata, nella parte in cui non contempla ulteriori provvedimenti diversi dalla sospensione dell'efficacia;
- Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022;
- Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022;
- Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022;
- Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;

Quanto alla REGIONE TOSCANA:

- **Decreto Presidente Giunta Regione Toscana n. 257 del 26.11.2021 – Numero adozione: 24681 Data adozione 14/12/2022** avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”
- Deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro, non nota;
- Deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest, non nota;
- Deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est, non nota;
- Deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana, non nota;
- Deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese, non nota;
- Deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi, non nota;
- Deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer, non nota;
- Deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR, non nota;

Quanto alla REGIONE UMBRIA:

➤ DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 13106 DEL 14/12/2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare dell'Umbria, avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216";

➤ DGR n. 1118 del 14.11.2022 della ASL Umbria 1, non nota;

➤ DGR n. 1773 del 15.11.2022 della ASL Umbria 2, non nota;

➤ DGR n. 366 del 11.11.2022 della Azienda Ospedaliera di Perugia, non nota;

➤ DGR n. 145 del 10.11.2022 della Azienda Ospedaliera di Terni, non nota;

Nonché, per ciascuna Regione e P.A., oltre a tutti gli allegati a detti provvedimenti ancorché non noti, ed anche per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti a detti atti, ancorché non noti.

EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE

alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.

* * *

PREMESSA

La presente istanza per l'adozione della misura della sospensione di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti contro le PP.AA. di Trento e Bolzano e contro le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana e Umbria sopra dettagliati e ai quali integralmente si rimanda, viene proposta con un unico ricorso in quanto le fondamentali ragioni di doglianza che ne costituiscono il *fumus* sono le medesime verso tutti gli atti e i provvedimenti impugnati: illegittimità per violazione di norme di rango costituzionale ed eurounitarie, nonché illegittimità per violazione di norme di legge di diritto interno, che affliggono sia in proprio che in via derivata i provvedimenti e gli atti impugnati, emanati dalle PP.AA., dalle Regioni e degli Enti territoriali.

SUL FUMUS BONI JURIS

Per ragioni di sinteticità del presente atto, non si trascrivono qui tutti i motivi di censura articolati nel ricorso introduttivo e nei ricorsi per motivi aggiunti, che qui comunque sono integralmente richiamati e ai quali ci si riporta, ma se ne propone una sintesi:

- Violazione dei principi della libertà di iniziativa economica privata e del principio di libera concorrenza e di libero mercato per violazione degli artt. 41 e 11 della Costituzione e degli artt. 101 e 102 del TFUE nonché violazione del principio di irretroattività dell'efficacia normativa di cui all'art. 11 delle Preleggi;
- Violazione delle garanzie a tutela della proprietà privata e del principio di equo indennizzo in caso di sua limitazione di cui agli artt. 42 e 43 della Costituzione e all'art. 1 del Protocollo CEDU;
- Violazione dei principi posti a tutela del contribuente dagli artt. 53 e 3 della Costituzione per violazione dei principi tributari della solidarietà tributaria, della capacità del contribuente sotto i profili di effettività e attualità, della progressività del tributo, della ragionevolezza del tempo trascorso e della prevedibilità del tributo da parte del contribuente (CEDU, C-14/81 Alpha Steel), nonché di irretroattività dei tributi posta dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000);
- Violazione dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione ed all'art. 1 comma 2 bis della L.241/1990;
- Violazione del principio di non discriminazione e di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del trattamento in modo identico di situazioni diverse, che la normativa Payback DM concretizza applicando i medesimi parametri sia alle grandi aziende appartenenti a gruppi multinazionali, che alle MPMI;
- Violazione del principio di proporzionalità del sacrificio chiesto ai fornitori dei dispositivi medici rispetto alla reale struttura aziendale di ciascuno, di cui agli artt. 5 TFUE e 32 della Costituzione;
- Violazione dei principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di irretroattività della legge e di "qualità della legge" quanto a chiarezza e precisione, di rango sia costituzionale che eurounitario;
- Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., degli artt. 3, 7, 22 L. 241/90, degli artt. 30, 35, 94, 97, 103, 106 D. Lgs. 50/2016, degli artt. 2, 10, 28, 86, 74, 113 D. Lgs. 163/2006, dell'art. 1, c. 1, lett. ccc), L. 11/2016. Violazione

di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere;

- Violazione delle norme relative alla prescrizione quinquennale delle obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e delle obbligazioni tributarie;

Tutto ciò oltre la fondamentale osservazione sul fatto che negli anni 2015-2018 il modello di rilevazione del Conto Economico non prevedeva la voce “BA0210 – Dispositivi medici” che è stata introdotta soltanto nel modello CE pubblicato nella GURI il 25/6/2019, cosicché l'intero istituto del Payback sui D.M. risulta poggiare su parametri di riferimento in concreto inesistenti nel quadriennio in esame.

Oltre a tutti i vizi rilevati con i ricorsi ai quali ci si riporta, ed oltre alla opacità dei conteggi formulati dalle Regioni, che solo in alcuni casi hanno spontaneamente fornito alla Ricorrente l'elenco delle fatture utilizzate per la ricognizione dei fatturati, appaiono significative per la delibazione della sussistenza del *fumus* – quantomeno per la cognizione sommaria di cui alla fase cautelare – le seguenti circostanze:

- La Regione Sardegna con Determinazione DG Direzione Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1471 del 12/12/22 ha provveduto a **sospendere l'efficacia** della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*” per tutti i destinatari del provvedimento, individuati dall'allegato A della determinazione richiamata in oggetto, fino al pronunciamento del TAR sui provvedimenti nazionali impugnati e in particolare sul Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 216 del 15 settembre 2022 avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016, 2017 e 2018*”, nonché sul Decreto del Ministero della Salute

6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 251 del 26 ottobre 2022 avente ad oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018*”.

Ciò è stato determinato anche dalla “*presupposta erroneità dei calcoli*” rilevata dai numerosi ricorrenti;

- Anche la **Regione Piemonte** con Determinazione Dirigenziale A1400A Sanità e Welfare ATTO DD 888/A1400A/2023 del 19/04/2023 ha **sospeso** la propria Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 2426 del 14.12.2022, dando atto “*delle notevoli contestazioni avanzate da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici rispetto ai decreti ministeriali che hanno disposto l’attivazione della predetta procedura di ripiano, che si sono realizzate tramite la promozione di numerosissimi ricorsi al TAR del Lazio e di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica che, impugnando la normativa statale, ne contestano i profili di legittimità e costituzionalità*” e ammettendo gli errori commessi in sede di redazione degli Elenchi dei soggetti tenuti al ripiano e dell’ammontare del ripiano, “*considerata l’ulteriore istruttoria in essere da parte della Regione Piemonte, alla luce di ulteriori confronti con le Aziende Sanitarie Locali*” che ha portato la Regione Piemonte a comprendere la necessità di “*escludere dal sopra citato elenco le aziende che non risultano produttrici di dispositivi medici e a individuare l’effettiva somma di ripiano posta a carico delle aziende anche alla luce dell’istituzione del fondo statale di cui al comma 1 del citato art. 8 del D.L. n. 34/2023, attualmente in corso di conversione in legge*”;

- La **Provincia Autonoma di Trento** con Determinazione del Dirigente 2023-D337-00142 Dip. Salute e Politiche Sociali avente ad oggetto “*Ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - Sospensione efficacia della determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022*” ha **sospeso** l’efficacia della precedente determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022 **sino al 30 aprile 2024**;

- La **Regione Molise** ha pubblicato con il Decreto Commissario ad Acta n. 40 del 15/12/22 gli elenchi dei soggetti tenuti al ripiano in data 15/12/2022, quindi oltre il termine ultimo fissato *ex lege* del 14/12/2023, e pertanto è decaduta dal diritto di domandarne il pagamento;

Dalle circostanze sopra riportate, emerge come le stesse Regioni abbiano espresso seri dubbi circa la legittimità dell'istituto del Payback sui DM sia in generale, che in particolare quanto alla legittimità, regolarità e correttezza dei conteggi effettuati, al punto da determinarsi a sospendere i propri provvedimenti in via di autotutela, privilegiando evidentemente la certezza del diritto che giungerà soltanto al termine dei numerosissimi giudizi di impugnazione rispetto alla necessità di incasso delle somme conteggiate.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Il termine per il pagamento delle quote di ripiano, originariamente fissato al 30 giugno 2023 con L. 56/2023 di conversione del D.L. 34/2023 e suo successivo emendamento, è stato successivamente e definitivamente prorogato al 30 Ottobre 2023 per effetto della L. 127/2023 del 03/07/2023 di conversione del D.L. 98/2023, cosicché solo oggi è sorto l'interesse concreto e attuale della Ricorrente alla sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, sia con il ricorso introduttivo che con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;
- La Ricorrente non intende aderire alla facoltà di “rottamazione” delle quote di ripiano prevista dagli artt. 8 e 9 del D.L. 34/2023 convertito in L. 56/2023 e non intende rinunciare al contenzioso in essere. Peraltro, anche ove la Ricorrente volesse aderire al pagamento agevolato al 48%, essa non potrebbe in quanto semplicemente non dispone della somma liquida di € 68.235,69 pari al 48% del Payback conteggiato a suo carico da attribuire a detto pagamento – neppure dilazionabile - sottraendola all'operatività quotidiana;
- La Ricorrente **non è in grado di effettuare tale pagamento, per il quale la legge non prevede neppure la possibilità di domandare una rateizzazione: non ha la possibilità di sottrarre dalla liquidità necessaria alla gestione quotidiana tale somma, né potrebbe sopportare l'applicazione della compensazione della somma di € 142.157,69 come meglio esplicito *infra*.**
- Permane quindi in capo alla Ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il 31 Ottobre 2023 per intero l'ingentissima somma quantificata dalle PP.AA. e dalle Regioni a titolo di ripiano, ammontante complessivamente ad **€ 142.157,69 e il concreto e attuale pericolo della discontinuità aziendale in caso di applicazione della compensazione dopo tale data.**

SUL PERICULUM IN MORA

Come già illustrato nel ricorso introduttivo principale, al quale integralmente si rimanda anche per la ricostruzione degli elementi fattuali, la Ricorrente è una PMI (doc. 14) che fornisce agli Enti Sanitari prevalentemente Dispositivi Medici.

L'impatto del Payback sulla Ricorrente è ben descritto nella Relazione giurata acclusa al presente atto (cfr. **Doc. 17**), che attesta che i margini EBIT ed EBITDA risulterebbero negativi e tali da pregiudicare la continuità aziendale della Società, **senza lasciare alternative alla cessazione completa della sua attività.**

La relazione attesta chiaramente che il payback ammonta al 60% del relativo fatturato e consumerebbe il 50% dell'utile aziendale, con – tra le altre - le seguenti irreparabili conseguenze (c.f. Doc. 17, pag. 7):

- Erosione di tutte le risorse aziendali, con conseguente eliminazione dei margini di guadagno;
- Necessità dell'immediata riduzione del personale dipendente, in misura del 50%;
- Incapacità di evasione degli ordini e blocco delle forniture;

Che condurrebbero inevitabilmente (cfr. Doc. 17, pag. 8) a determinare per EPISCAN:

- *“l'incapacità di continuare a ad operare come entità in funzionamento in base all'art. 2423-bis c.c.;*
- *l'impossibilità di ricorrere alla composizione negoziata della crisi d'impresa per carenza di motivazioni idonee per restare sul mercato anche attraverso la cessione di rami di azienda;*
- *l'ipotesi residuale del concordato preventivo con finalità liquidatorie (...)*”

Con conseguente grave, concreto e attuale pericolo che la Ricorrente si trovi costretta a dichiarare lo stato di crisi di impresa.

Sostanzialmente quindi, il pagamento spontaneo (di fatto impossibile in concreto), oppure l'applicazione della compensazione prevista dall' art. 9 ter comma 9 bis D.L. n. 78/2015 (con conseguente blocco completo dei pagamenti da parte degli Enti Territoriali del SSN) sulla Ricorrente distruggerebbero l'azienda: ciò comporterebbe la perdita di posti di lavoro e impedirebbe del tutto la prosecuzione delle forniture di Dispositivi Medici da parte della Ricorrente agli Enti Sanitari Provinciali e Regionali per impossibilità sopravvenuta, con gravissimo danno per l'intero Sistema Sanitario Regionale

e soprattutto con la creazione di una situazione di pericolo per i pazienti, data dall'indisponibilità di dispositivi medici essenziali.

L'accoglimento in via monocratica della presente istanza di sospensiva e la sua conferma in sede collegiale sono dunque l'unica via per evitare alla Ricorrente i danni gravissimi, irreparabili e irreversibili che inevitabilmente conseguirebbero all'applicazione della compensazione, possibile ex lege a partire già dal 31 Ottobre 2023 con riferimento a tutti i quattro anni oggetto di impugnazione (2015, 2016, 2017 e 2018) e senza rateizzazione alcuna.

Ciò è ben lungi dall'avere un mero impatto economico, in quanto attiene alla sopravvivenza stessa dell'impresa come entità produttiva, alla conservazione dei posti di lavoro, al mantenimento del tessuto sociale e commerciale delle MPMI che costituisce in larghissima parte l'economia italiana, e in definitiva anche alla tutela del bene primario della salute di tutti i cittadini.

E' quindi senz'altro concreto, attuale e imminente il pericolo di un reale, gravissimo, irreparabile e irreversibile danno per la Ricorrente in caso di applicazione della compensazione.

In moltissimi casi simili l'Ill.mo TAR adito ha già avuto modo di valutare positivamente gli elementi sopra illustrati al fine della concessione di misure cautelari monocratiche, così decidendo: *“considerato, quanto al dedotto periculum, che, da un lato, l'approssimarsi della predetta data rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sugli equilibri finanziari della ricorrente; Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni?”* (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III-Quater, 30 giugno 2023, n. 3380).

ISTANZA CAUTELARE

In conclusione, considerato che:

- La Ricorrente ha ritualmente radicato la presente impugnazione sia con il ricorso principale che con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;

- Il termine per il pagamento delle quote di ripiano è stato definitivamente fissato **al 30 Ottobre 2023 con L. 127/2023 di conversione del D.L. 98/2023**, cosicché solo oggi vi è l'interesse concreto e attuale della Ricorrente alla sospensione dei provvedimenti impugnati;
- La Ricorrente non intende rinunciare al contenzioso per ottenere la “rottamazione” del Payback calcolato a proprio carico con il pagamento del 48% della somma ingentissima sopra indicata entro il 30 Ottobre 2023;
- La Ricorrente, comunque, non sarebbe in grado di versare entro tale data l'importo pari al 48% del Payback imputatole per mancanza di liquidità, cosicché è esposta **al rischio imminente, concreto e attuale di subire, già dal 31 Ottobre 2023**, la compensazione integrale prevista dalla legge, con conseguente inevitabile interruzione della continuità aziendale e dismissione delle forniture di Dispositivi Medici agli Enti Pubblici del SSN, subendo quindi **un danno gravissimo, irreparabile e irreversibile**;
- Sussistono quindi ragioni di **estrema gravità e urgenza** che giustificano la presente istanza di emissione di un provvedimento cautelare presidenziale in via immediata;
- Emerge infatti la necessità della sospensione immediata di tutti gli atti impugnati con provvedimento cautelare monocratico, dato l'imminente rischio di compensazione *ex art. 9 ter, comma 9 bis D.L. n. 78 del 2015* al quale è esposta la Ricorrente già dal 31 Ottobre 2023. Ciò al fine di consentire alla Ricorrente di giungere alla discussione camerale della avanti al Collegio della presente istanza senza avere già subito danni gravissimi, irreparabili e irreversibili.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, *contrariis reiectis*, accogliere la presente istanza e per l'effetto:

- **In via di urgenza, con provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A.**, sospendere tutti i provvedimenti impugnati sia con il ricorso principale che con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, nelle more della fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio per la discussione avanti al Collegio, e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea;

- **In via cautelare con provvedimento collegiale ex art. 55 C.P.A.**, sospendere tutti i provvedimenti impugnati sia con il ricorso principale che con i successivi ricorsi per motivi aggiunti e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea, tenendo anche in considerazione l'istanza di rimessione o rinvio avanti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea già formulata in atti, affinché vengano valutate le violazioni di nome di rango costituzionale ed eurounitario illustrate con il ricorso introduttivo e con i ricorsi per motivi aggiunti.

Ferme tutte le ulteriori domande, istanze ed eccezioni formulate con il ricorso principale e con i ricorsi per motivi aggiunti e con ogni riserva di legge.

Si precisa che l'Istanza di Fissazione di Udiienza è già stata depositata in atti.

Con richiesta di essere sentiti in Camera di Consiglio e con riserva di depositare ulteriori memorie e documenti.

Con vittoria di spese e onorari anche per la fase cautelare.

Si precisa che è già stata richiesta la pubblicazione per Pubblici Proclami del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti sui siti istituzionali del Ministero della Salute e delle PP.AA e Regioni evocate in giudizio, in ottemperanza all'Ordinanza di questo TAR.

La presente istanza è stata notificata ritualmente a mezzo PEC ed è in corso anche la relativa richiesta di pubblicazione per Pubblici Proclami.

Milano/Pavia, lì 27/10/2023

Avv. Annalisa Quartiroli

Avv. Valentina Vaccarisi